

STRUMENTO
URBANISTICO ATTUATIVO
PIANO DI LOTTIZZAZIONE
"MOLINO CAMPAGNARO"

ELABORATO: Convenzione Urbanistica per Piano attuativo

I COMMITTENTI

CAMPAGNARO LUIGI

CAMPAGNARO CARLO

AZIENDA AGRICOLA IL MOLINETTO
DI CAMPAGNARO LUIGI E C. S.A.S.

CAMPAGNARO FRATELLI S.A.S. DI
CAMPAGNARO CARLO

I PROGETTISTI

DOTT. ING. UMBERTO GHIONE

GEOM. CASTEGNARO GIUSEPPE

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO
P.d.L. "Molino Campagnaro"

L'anno duemila_____, addì_____ del mese di_____ (____/____/200____),
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor_____, notaio in _____
si sono costituiti i Signori:

da una parte

CAMPAGNARO CARLO nato a Montecchio Maggiore il 06/05/1971, residente a Brendola via Molinetto, 2,
C.F. CMP CRL 71E06 F464I;

CAMPAGNARO LUIGI, nato a Montecchio Maggiore il 27/04/1970, residente a Brendola via Puccini, 14,
C.F. CMP LNU 70D27 F464I;

AZIENDA AGRICOLA IL MOLINETTO DI CAMPAGNARO LUIGI E C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA con sede a Brendola via Molinetto, 2, C.F. e P.IVA 03616060244, iscritta al C.C.I.A.A. n. REA VI-339478, in persona dei soci componenti l'intero capitale sociale signori Campagnaro Luigi e Campagnaro Carlo, sopra generalizzati, entrambi domiciliati per la carica presso la sede sociale;

CAMPAGNARO F.LLI S.A.S. DI CAMPAGNARO CARLO con sede in Brendola, via Molinetto, 2, C.F. P. IVA 00285340246, iscritta alla C.C.I.A.A. Al n. REA VI-87632, in persona del socio accomandatario e Legale Rappresentante sig. Campagnaro Carlo, sopra generalizzato e del socio accomodante Campagnaro Luigi, sopra generalizzato, componenti l'intero capitale sociale, domiciliati per la carica presso la sede sociale, tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti»;

e dall'altra

e il sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di responsabile del _____ pro tempore del Comune di BRENDOLA, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione del _____ comunale n. _____ in data _____.

PREMESSO

a) che la società "Azienda Agricola il Molinetto di Campagnaro Luigi e C. SAS Società Agricola" è proprietaria degli immobili in Comune di Brendola, descritti:

al Catasto Fabbricati, stesso Comune, foglio 9 (nove), particella n. 16 (sedici), via Molinetto n. 2 p.t., Cat. D/10, RCE 6.452,00, insistente sulla particella numero 16 (sedici) di ha 0.79.58 (ettari zero, are settantanove, centiare cinquantotto), E.U.;

al Catasto Terreni, stesso Comune, foglio 8 (otto), particelle numero:

-14 (quattordici) di ha 0.17.03 (ettari zero, are diciassette, centiare tre), RDE 17,94 RAD 9,24

-20 (venti) di ha 0.03.66 (ettari zero, are tre, centiare sessantasei), RDE 3,29 RAD 1,80

-21 (ventuno) di ha 0.29.18 (ettari zero, are ventinove, centiare diciotto), RDE 30,74 RAD 15,82

-22 (ventidue) di ha 0.55.40 (ettari zero, are cinquantacinque, centiare quaranta), RDE 58,36 RAD 30,04

-463 (quattrocentosessantatré) di ha 0.02.80 (ettari zero, are due, centiare ottanta), RDE 1,58 RAD 0,94

-503 (cinquecentotré) di ha 0.04.68 (ettari zero, are quattro, centiare sessantotto), RDE 4,23 RAD 2,17

-504 (cinquecentoquattro) di ha 0.02.23 (ettari zero, are due, centiare ventitré), RDE 0 RAD 0

-505 (cinquecentocinque) di ha 0.01.08 (ettari zero, are una, centiare otto), RDE 0 RAD 0

-506 (cinquecentosei) di ha 0.01.05 (ettari zero, are una, centiare cinque), RDE 0 RAD 0

-507 (cinquecentosette) di ha 0.01.18 (ettari zero, are una, centiare diciotto) RDE 0 RAD 0

-508 (cinquecentootto) di ha 0.00.87 (ettari zero, are zero, centiare ottantasette), RDE 0 RAD 0

-509 (cinquecentonove) di ha 0.00.44 (ettari zero, are zero, centiare quarantaquattro) RDE 0 RAD 0

-510 (cinquecentodieci) di ha 0.04.59 (ettari zero, are quattro, centiare cinquantanove), RDE 0 RAD 0

sono in totale ha 1.24.19 (ettari uno, are ventiquattro, centiare diciannove), RDE 116,14 RAD 60,01

al Catasto Terreni, stesso Comune, foglio 9 (nove), particella numero:

-288 (duecentoottantotto) di ha 0.05.80 (ettari zero, are cinque, centiare ottanta), RDE 0 RAD 0

b) che la società "Campagnaro Fratelli S.A.S. di Campagnaro Carlo", è proprietaria degli immobili in Comune di Brendola, descritti:

al Catasto Fabbricati, stesso Comune, foglio 8 (otto), particelle numero:

-18 (diciotto) sub 2 (due), via Molinetto, 2, p. T-1-2, Cat. A/4 Cl. 3, vani 7, RCE256,68

-18 (diciotto) sub 4 (quattro), via Molinetto, 2, p. T, Cat. C/1, Cl. 2, mq. 102, RCE 1.095,71
-18 (diciotto) sub 6 (sei), via Molinetto, 2, p. T, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 200, RCE 123,95
-18 (diciotto) sub 8 (otto), via Molinetto, 2, p. T-1, Cat. D/1, RCE 1.916,00
-18 (diciotto) sub 9 (nove), via Molinetto, 2, p. T-1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 256, RCE 158,66,
insistenti sulla particella numero 18 (diciotto) di ha 0.17.53 (ettari zero, are diciassette, centiare cinquantatré),
E.U.;

e) che i signori Campagnaro Carlo e Campagnaro Luigi con quota indivisa con le signore Maran Delfina e Maran Pierina, Campagnaro Stefania, Campagnaro Gianna, Campagnaro Francesca sono comproprietari degli immobili in Comune di Brendola, descritti:

al Catasto Fabbricati, stesso Comune, foglio 8 (otto), particelle numero

-176 (centosettantasei) sub 2 (due), via Molinetto, 2, p. T, Cat. C/6, Cl. 1, mq. 49, RCE 65,80

-176 (centosettantasei) sub 3 (tre), via Molinetto, 2, p. T, Cat. A/2, Cl. 3, vani 3,5, RCE 316,33

-176 (centosettantasei) sub 4 (quattro), via Molinetto, 2, p. 1 Cat. A/2, Cl. 3, vani 7, RCE 632,66

-176 (centosettantasei) sub 5 (cinque), via Molinetto, 2, p. 2, Cat. A/2, Cl. 3, vani 6,5, RCE 587,47

insistenti sulla particella numero 176 (centosettantasei) di ha 0.06.75 (ettari zero, are sei, centiare settantacinque), E.U.;

d) che la società “ Campagnaro Fratelli S.A.S. di Campagnaro Carlo” è proprietaria degli immobili in Comune di Brendola, descritti:

al Catasto Terreni, stesso Comune, foglio 8 (otto), particelle numero:

-714 (settecentoquattordici) di ha 0.17.94 (ettari zero, are diciassette, centiare novantaquattro) RDE 18,90
RAE 9,73

-716 (settecentosedici) di ha 0.26.78 (ettari zero, are ventisei, centiare settantotto) RDE 28,21 RAE14,52

sono in totale ha 0.44.72 (ettari zero, are quarantaquattro, centiare settantadue);

e) che i sopraindicati intervenuti proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivati dalla presente convenzione;

f) che gli immobili di cui alla presente convenzione e meglio precisati nei precedenti punti a), b), e c) hanno una superficie territoriale totale di mq 12.000 (dodicimila) e nel vigente Piano degli Interventi adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 10.11.2014, sono classificati in zona omogenea «C2.1 n. 17 Residenziale di espansione»;

g) che gli immobili di cui alla presente convenzione e meglio precisati nel precedente punto d) hanno una superficie territoriale di mq. 4.472 e nel vigente Piano degli Interventi adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 10.11.2014, sono classificati in zona omogenea «C2.1 n. 12 Residenziale di espansione»;

h) che lo strumento urbanistico di cui alla precedente lettera f), ha previsto l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo convenzionato, qui denominato «Piano di Lottizzazione Molino Campagnaro»;

i) che quanto dichiarato alle precedenti lettere f), g) e h) con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

l) che sull'area gravano i seguenti vincoli:

l.1) vincolo paesaggistico ambientale imposto ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

l.2) fascia di rispetto metanodotto;

l.3) che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull'area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

VISTI

- m) la convenzione ai sensi dell'Articolo 6 L.R. 23.04.2004 n. 11 stipulata in data 14.02.2012 Repertorio n. 55.003 Notaio dott. Franco Golin e registrata a Vicenza il 14.03.2012 al n. 1240 serie IT;
- n) la domanda di adozione e approvazione del piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. _____ del _____ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. _____;
- o) la deliberazione della Giunta/Consiglio comunale n. _____ in data _____, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano attuativo;
- p) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
(oppure, in presenza di osservazioni)
in seguito ai quali sono pervenute n. _____ osservazioni;
- q) la deliberazione della Giunta/Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo;
(oppure, in presenza di osservazioni)
con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano attuativo;
- r) la nota prot. _____ in data _____ con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l'avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del piano attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione;
- s) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 19, 20 e 32 della Legge Regionale 24 aprile 2004, n. 11;
- t) il combinato disposto dell'articolo 32, comma 1, lettera g), e dell'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti nel presente articolo decorrono dalla data di ricevimento, da parte dei proponenti, della comunicazione di cui alla lettera r) delle premesse, con gli estremi dell'avvenuta approvazione definitiva del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma.
3. Considerato che l'area per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al successivo articolo 4, spazi di sosta e parcheggio, spazi a verde e relativo impianto di pubblica illuminazione e complementari, è accessibile esclusivamente dalla futura viabilità di gronda, dette opere dovranno essere eseguite entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla avvenuta ultimazione e fruibilità della viabilità di gronda almeno per il tratto compreso nel piano attuativo oggetto della presente convenzione.
4. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione delle opere **di cui al successivo articolo 4**. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti, in forma gratuita al Comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.
5. La cessione della proprietà dell'area di sedime della strada di gronda di cui all'art. 2, comma 2, convenzione registrata a Vicenza il 14.03.2012 al n. 1240 serie IT, in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo, previo frazionamento della stessa.
6. La cessione dell'area di cui al punto d) in premessa, in ottemperanza del successivo articolo 12 – perequazione - e in parziale esecuzione dell'art. 2, comma 2, la convenzione ai sensi dell'Articolo 6 L.R. 23.04.2004 n. 11 stipulata in data 14.02.2012 Repertorio n. 55.003 Notaio dott. Franco Golin e registrata a Vicenza il 14.03.2012 al n. 1240 serie IT, in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo, previo frazionamento della stessa qualora necessario.

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo, che saranno eseguite secondo il disposto seguente art. 6, e di seguito descritte:
 - spazi di sosta e di parcheggio;
 - rete di pubblica illuminazione a servizio degli spazi a parcheggio e a verde;
 - spazi di verde.

O in alternative di altre analoghe opere di urbanizzazione primaria individuate dal Comune purché le stesse siano sempre parte dello stesso ambito Molinetto e sempre per un importo di spesa equivalente e che siano oggetto di pianificazione condivisa tra le parti e concorrano, anche se esterne, al computo della dotazione urbana del PdL di cui alla presente convenzione e normate dall'art. 16 delle N.T.O. di P.I. ed art. 9 N.T.O. di P.d.L..
2. Gli allacci e i recapiti della fognatura delle acque nere e delle acque meteoriche alle e nelle reti di fognatura pubblica sono già esistenti.
Ogni diversa esigenza che si rendesse necessaria nel futuro, rispetto a quanto già esistente, resta ad esclusivo carico dei proponenti.
3. I servizi energia elettrica, gas metano, rete telefonica fissa, acqua potabile per usi civili e diversi, a servizio del settore A1, sono già esistenti.
Ogni maggiore richiesta di potenze o capacità che si rendesse necessaria nel futuro, rispetto a quanto già esistente, resta ad esclusivo carico dei proponenti.
4. I proponenti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:

- segnaletica stradale verticale e orizzontale a servizio degli spazi a parcheggio.

5. Le suddette opere di urbanizzazione primaria, previa apposita autorizzazione, potranno subire eventuali modifiche in fase di progettazione e/o di esecuzione.

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 6 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. I proponenti si impegnano a realizzare a propria cura e spese le ~~seguenti~~ opere di urbanizzazione, in conformità al progetto approvato, alle prescrizioni del capitolato speciale ed alle prescrizioni che verranno poste dagli Enti ed Uffici competenti alla successiva gestione:
 - spazi di sosta e di parcheggio;
 - rete di pubblica illuminazione a servizio degli spazi a parcheggio e a verde;
 - spazi di verde;
 - segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
2. I progetti esecutivi delle opere, fatto salvo l'ottenimento del permesso di costruire, dovranno essere approvati dagli Uffici competenti degli Enti ad Aziende che dovranno successivamente gestirli e che hanno la facoltà di imporre tutte le prescrizioni che riterranno necessarie ed opportune.

ART. 7 – SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO

1. L'onere complessivo delle opere di cui al precedenti punti 1 e 4 dell'art. 4 a carico dei proponenti ammonta ad euro 115.374,00 (centoquindicimilatrecentosettantaquattro/00).
2. I proponenti avranno pertanto diritto allo scomputo del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione fino al suddetto importo.
3. Altresì, qualora intervenissero variazioni normative tali da consentire costruzioni che comportassero maggiori contributi, i proponenti avranno diritto allo scomputo fino al relativo importo.

ART. 8 – CAUZIONE

I proponenti costituiscono in proprio o avvalendosi di terzi acquirenti, contestualmente alla firma della presente, una garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, mediante polizza fidejussoria per la somma di euro 115.374,00 pari al 100% del presunto costo delle opere.

La suddetta polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Brendola.

Tale garanzia sarà svincolata dal Comune di Brendola una volta ottemperato quanto previsto dagli articoli della presente convenzione.

ART. 9 – COLLAUDO DELLE OPERE

1. Il Comune di Brendola, su richiesta dei proponenti, sottopone a collaudo in corso d'opera **o certificato di regolare esecuzione** le opere di urbanizzazione. Il collaudo definitivo **o certificato di regolare esecuzione** dovrà essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione lavori.
2. Per il collaudo il Comune di Brendola si avvale di un collaudatore iscritto all'Albo regionale dei collaudatori con spesa a totale carico dei proponenti. **Mentre in caso di certificato di regolare esecuzione sarà compito del direttore dei lavori incaricato.**
3. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo **o certificato di regolare esecuzione** la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati il primo dal Comune di Brendola, il secondo dai proponenti ed il terzo di comune accordo, oppure in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

4. I proponenti si impegnano a provvedere a propria cura e spese a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Sindaco.
5. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco provvede d'ufficio addebitando le spese ai proponenti.

ART. 10 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Durante l'attuazione delle opere previste dal P.d.L. e fino alla loro consegna, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale, inerente alla manutenzione e all'uso delle opere stesse, saranno a totale carico dei proponenti. Qualora all'atto della consegna le opere non risultassero in perfetto stato di manutenzione e conservazione si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 9.
2. E' comunque data facoltà al Comune di Brendola, anche in caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, imporre ai proponenti l'apertura al pubblico transito delle aree a parcheggio, fermo restando la responsabilità di cui al precedente comma.

ART. 11 – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

I proponenti si impegnano a cedere e trasferire al Comune di Brendola, nei tempi e modalità previsti nel precedente art. 3 comma 4 e 5, le aree destinate a verde e parcheggio, come indicato nelle tavole di progetto allegate.

In particolare, il P.d.L. Ha le seguenti caratteristiche:

– Superficie territoriale (ST)	12.000 mq
– Volume totale realizzabile compreso l'esistente (VL)	14.400 mc
– Superficie adibita a verde	903,00 mq
– Superficie adibita a parcheggio ed area di manovra	1000,00 mq
– Strada di gronda	367,00 mq

ART. 12 – PEREQUAZIONE

1. In ottemperanza all'art. 9 delle Norme Tecniche Operative di P.I. e della convenzione ai sensi dell'Articolo 6 L.R. 23.04.2004 n. 11 stipulata in data 14.02.2012 Repertorio n. 55.003 Notaio dott. Franco Golin e registrata a Vicenza il 14.03.2012 al n. 1240 serie IT, i proponenti si impegnano a cedere in forma gratuita, nei tempi e modalità di cui al precedente art. 3 comma 6, gli immobili descritti alla lettera d) in premessa e di seguito richiamati:

Catasto Terreni del Comune di Brendola, foglio 8 (otto), particelle numero:

-714 (settecentoquattordici) di ha 0.17.94 (ettari zero, are diciassette, centiare novantaquattro) RDE 18,90 RAE 9,73

-716 (settecentosedici) di ha 0.26.78 (ettari zero, are ventisei, centiare settantotto) RDE 28,21 RAE 14,52 sono in totale ha 0.44.72 (ettari zero, are quarantaquattro, centiare settantadue).

2. I sopra descritti immobili sono esterni al settore A dell'ambito Molinetto e sono parte del settore B dello stesso come definito dall'art 24, comma 6, punto 6,3 – 6,3,1 – comparto 1, e pertanto si determinano i seguenti criteri perequativi:

2.1. cessione gratuita dell'intera superficie territoriale di mq. 4.472 e del corrispondente volume massimo pari a mc. 3.577 f.t.;

2.2. nella cessione di cui al precedente punto 1), parte della volumetria pari a mc. 2.146 f.t., al netto della perequazione propria di zona, viene ceduta in parziale esecuzione dell'art. 2 della convenzione ai sensi dell'Articolo 6 L.R. 23.04.2004 n. 11 stipulata in data 14.02.2012 Repertorio n. 55.003 Notaio dott. Franco Golin e registrata a Vicenza il 14.03.2012 al n. 1240 serie IT;

2.3. la parte residua di volumetria di cui alla convenzione ai sensi dell'Articolo 6 L.R. 23.04.2004 n. 11 stipulata in data 14.02.2012 Repertorio n. 55.003 Notaio dott. Franco Golin e registrata a Vicenza il 14.03.2012 al n. 1240 serie IT, corrispondente ad una volumetria pari a mc. 3.854 (6000-2146) dovrà essere reperita all'interno del settore A2 in sede di definizione del PUA relativo a completamento del settore A e nel rispetto della convenzione stessa.

ART. 13 – PERMESSI DI COSTRUIRE E CERTIFICATI DI AGIBILITA'

1. Il Sindaco rilascerà i permessi di costruire, agli aventi titolo, nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto dal presente P.d.L., ad avvenuta stipula notarile della presente convenzione e all'assunzione di tutti gli impegni in essa contenuti.
2. Essendo già esistenti i servizi e già garantita l'accessibilità, nulla osta al rilascio dei certificati di agibilità.

ART. 14 – VIGILANZA

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale che a tal fine potrà accedere liberamente in qualunque momento al cantiere, al fine di assicurare la rispondenza al capitolato speciale ed ai progetti allegati alla presente convenzione.
2. Qualora vengano riscontrate difformità, il Sindaco diffida i proponenti ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro i termini di cui ai precedenti articoli.

ART. 15 – TRASFERIMENTO DELLE AREE E DELLE OPERE E SERVITU'

I proponenti si impegnano a stipulare sulla base della presente convenzione il trasferimento delle aree e delle opere, entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta esecutività della delibera di approvazione degli atti di collaudo. In tal caso i proponenti produrranno, entro sei mesi dalla stessa data, i seguenti documenti:

- certificato ipotecario;
- tipo di frazionamento approvato;
- ogni altro atto o documento necessario

ART. 16 – CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

I proponenti si impegnano a consegnare le aree e le opere entro i termini di cui al precedente art. 3.

ART. 17 – REGIME FISCALE

la presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese dei proponenti. Il diritto all'ipoteca legale viene rinunciato, con esonero del Conservatore dei registri Immobiliari da ogni relativa responsabilità. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dei proponenti che chiedono l'applicazione di ogni beneficio di legge, ed in specie il trattamento fiscale di cui alla legge 29/6/43 nr. 666.

Brendola.....

I proponenti
